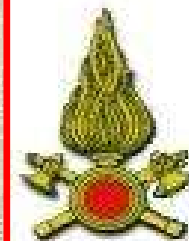


Incontri di preparazione agli esami di abilitazione – 1° sessione 2026

- *Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi: il DPR 151/2011 ed il DM 07/08/2012*
- *Il Codice di Prevenzione Incendi: il DM 03 agosto 2015 e s.m.i. → il ruolo del professionista antincendio*
- *DM 1 Settembre 2021 - il controllo e le manutenzioni antincendio*
- *DM 2 Settembre 2021 - formazione degli addetti antincendio*
- *DM 3 Settembre 2021 - criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio*



Il procedimento di prevenzione incendi

D.P.R.151/2011

Il procedimento dipende dalla categoria dell'attività, che può essere di tipo A, B, o C

categoria A

attività dotate di “regola tecnica verticale” e limitato livello di pericolosità

categoria B

attività presenti in cat.A, ma con maggiore livello di pericolosità
attività sprovviste di una specifica RTV di riferimento e con un livello di pericolosità inferiore alla categoria C

categoria C

attività con alto livello di pericolosità,
indipendentemente dalla presenza o meno della RTV

Il procedimento di prevenzione incendi D.P.R.151/2011



Il procedimento di prevenzione incendi

D.P.R.151/2011

Allegato I

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

(numero totale di attività passato da 97 a 80)

Allegato II

Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

Istanza di Valutazione dei progetti

art.3 del D.M. 07/08/2012

- È il vecchio “parere di conformità”, che si presentava con modalità stabilite dal DM 4/5/98
- E' necessaria solo per le attività in categoria B e C
- E' necessario presentarla (in modalità semplificata) anche in caso di modifiche di attività esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di cui all'art.4 comma 6 del DPR 151/2011

Istanza di Valutazione dei progetti art.3 del D.M. 07/08/2012

Art.3 - Valutazione Progetto

- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie **B e C**, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.*
- 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.*
- 3. Il Comando esamina i progetti ed entro **trenta giorni** può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa.*

Istanza di valutazione dei progetti art.3 del D.M. 07/08/2012

Allegati all'istanza:

- richiesta di valutazione del progetto, mediante [mod. PIN 1-2023](#) (in vigore dal 01 marzo 2023)
- documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato conforme a quanto specificato nell'allegato I al DM 07/08/2012
- In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico, la documentazione tecnica di cui al punto precedente deve essere integrata con quanto stabilito nell'allegato al DM 09/05/2007 (incluso attuazione del SGSA)
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) art.4 del D.M. 07/08/2012

Art.4 - Controlli di prevenzione incendi

1. *Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'**istanza** di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la **completezza formale** dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.*

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

art.4 del D.M. 07/08/2012

Documenti da allegare:

- segnalazione certificata di inizio attività, [mod PIN 2-2023](#)
- asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, [mod PIN 2.1-2018](#)
- certificazioni e/o dichiarazioni attestanti le varie conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, secondo quanto specificato nell'Allegato II al D.M. 7 Agosto 2012
- per le attività in categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici (documentazione conforme a quanto specificato nell'all. I al D.M. 07/08/2012)
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06
- In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico, la SCIA è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA
- In caso di modifiche non significative introdotte in corso d'opera, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, [mod PIN 2.6-2023](#)

Controlli di prevenzione incendi

art.4 del D.P.R.151/2011

A campione per
categoria A e B
(rilascio di un verbale
a richiesta utente)

Al 100% per attività in
categoria C
(rilascio C.P.I.)

In caso accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi , ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività entro un termine di 45 giorni, garantendo la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio con un grado di sicurezza equivalente, anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali

Presenza contemporanea di attività in categoria A B e C

- Il **progetto**, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. L'attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati **unicamente per la valutazione di eventuali interferenze**
- Successivamente, all'atto della presentazione della **SCIA**, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, **se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A**

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì 3 agosto 2015

SI PUBBLICA TUTTI
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE PUBBLICAZIONI, LEGGE, DECreti, VIA ARENULA, 20
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E STAMPATORIO, VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA, TELEFONO CENTRALINO 06-85001 - L.
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00199 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 03 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

in vigore dal
18 Novembre
2015

- Introduzione della «vecchia tecnica orizzontale» (RTO o Codice di Prevenzione Incendi) per tutte le attività nuove e esistenti senza sanzione ricadenti nel campo di applicazione del DM stesso
- **DOPPIO SCENARIO:** Le attività «normate» possono essere trattate indifferentemente con il Codice oppure con le Regole Tecniche Verticali specifiche (RTV) o tradizionali (RT), e le attività «non normate» possono essere trattate indifferentemente con il Codice oppure con i Criteri Tecnici Generali di prevenzione incendi (DM 10/03/1998 e D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

MODIFICHE AL CODICE



in vigore
dal
**20 ottobre
2019**

- ampliamento del campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi
- **obbligatorietà** dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività «non normate» in sostituzione dei Criteri Tecnici Generali di prevenzione incendi (**abolizione del «doppio binario» per le attività «non normate»**)

RIEPILOGO NORMATIVE APPLICABILI

Ampliamento campo di applicazione

Modalità di
applicazione
del nuovo DM

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 9 (saldatura e taglio) • 14 (officine o laboratori per la verniciatura) • da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività produttive ed industriali in genere) • 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento) • 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini) • 67 (scuole ad esclusione degli asili nido) • 68 (strutture sanitarie) | <ul style="list-style-type: none"> • da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende, uffici) • 72 (limitatamente a edifici tutelati aperti al pubblico per musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche o archivi) • 73 (edifici a uso terziario/industriale) • 75 (autorimesse) • 76 (tipografie, litografie) • 77 (limitatamente agli edifici destinati a civ.abit.) |
|--|--|

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	• Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: • Codice o • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

RIEPILOGO NORMATIVE APPLICABILI

Riassumendo...

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
Nuove attività	Doppio binario - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche , Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
Attività esistenti (modifiche/aggiupliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	

RIEPILOGO NORMATIVE APPLICABILI

ATTUALI RTV

V.4 Uffici
DM 8/6/16

V.6
Autorimesse
DM 15/5/20

V.8 Attività
commerciali DM
23/11/18

V.10 Musei,
gallerie, ecc.
DM 10/07/19

V.12 Altre attività civile
In edifici tutelati
DM 14/10/21

V.14 Edifici di
abitazione
DM 19/5/22



V.5 Attività
ricettive DM
9/8/16

V.7 Scuole
DM 7/8/17

V.9 Asili nido
DM 9/4/20

V.11 Strutture
Sanitarie
DM 29/3/21

V.13 Chiusure
d'ambito
degli edifici civili
DM 30/3/22

V.15 Attività di
intrattenimento e
pubblico spettacolo
DM 22/11/22

La nuova V6 (lex-DM21/02/2017) è l'unica RTV
che ha abrogato una RT tradizionale (DM 01/02/1986)
con decorrenza dal 19/11/2020

COMING SOON

...ma sono in corso di
emanazione altre RTV....

RIEPILOGO NORMATIVE APPLICABILI



RIEPILOGO NORMATIVE APPLICABILI

è quello di operare

DEI

una scelta progettuale

rispetto delle norme

Esempio 1

ATTIVITA' COMMERCIALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA



A cura di:

Ing. A CUTTITTA

Ed. Ottobre 2025

Esempio 1

ATTIVITA' COMMERCIALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA

Attività compresa al punto 69 dell'elenco di cui all'Allegato I del D.Lgs. 46/2011

69)		Locali adibiti ad esposizione e/o vendita di beni di grosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400 mq, esclusa l'attività dei servizi e depositi,
1	A	fino a 600 mq
2	B	oltre 600 mq e fino a 1.500 mq
3	C	oltre 1.500 mq

Campo di applicazione del codice

- 9 (saldatura e verniciatura)
- 14 (officine di riparazione per la verniciatura)
- da 15 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività artigianali ed industriali in genere)
- limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento)
- alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini)

- da 67 a 71 (vendita, depositi, aziende, uffici)
- 72
- 73 (edifici usi terziari)
- 75 (autorimesse)
- 76 (tipografie, litografie)
- 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione)

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	• Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: • Codice o • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

*Grazie per
l'attenzione*

Domande???



Esempio 2

EDIFICI PREGEVOLI (MUSEI E ARCHIVI)

Attività compresa al punto 72 dell'elenco di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 1444 del 2011

72)		Edifici sottoposti a tutela <u>ai sensi del d.lgs. n. 2 gennaio 2004, n.42</u> e <u>aperti al pubblico</u> , destinati a contenere biblioteche ed archivi , musei, banche, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
	1	C tutti

Campo di applicazione per Codice

- 9 (saldature)
- 14 (coperture e tetti per la verniciatura)
- da 15 a 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (edifici produttivi ed industriali in genere)
- 55 (limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento)
- 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini)

- da 67 a 71 (vendita, depositi, aziende, uffici)
- 72
- 73 (edifici usi terziari)
- 75 (autorimesse)
- 76 (tipografie, litografie)
- 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione)

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti sulle attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: • Codice • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dalla applicazione delle regole tradizionali.	

Quali tra queste norme possiamo usare? 72?



Gran Teatro La Fenice

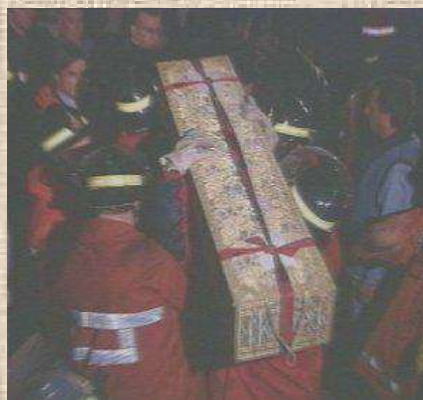
Venezia 29 gennaio
1996





Cappella Guarini

Torino 11 aprile 1997





Chiesa dei Santi Geremia e Lucia

Venezia 27 giugno
1998





Molino Stucky

Venezia 15 aprile 2003

Quali sono le criticità degli edifici tutelati?



Problemi generali su edifici tutelati

Irriproducibilità: a differenza delle attività ordinarie, la salvaguardia del bene assume un'importanza quasi pari a quella della salvezza delle persone

Eterogeneità: tipologie edilizie, tecnologie costruttive, epoche di realizzazione estremamente diversificate non consentono di definire soluzioni standard in tema di prevenzione e di intervento di soccorso

Problemi generali su edifici tutelati

Elevata vulnerabilità

- *Scarsa certezza del comportamento strutturale*
- *Presenza di elementi lignei*
- *Elevati carichi d'incendio*
- *Contenuti di alto valore*
- *Mancanza di compartimenti antincendio*
- *Insufficienza del sistema di vie di esodo*
- *Difficoltà di accostamento da parte dei mezzi di soccorso*

*Grazie per
l'attenzione*

Domande ???



Esempio 3

GRANDI STAZIONI



A cura di:

Ing. A CUTTITTA

Ed. Ottobre 2025

GRANDI STAZIONI

Attività compresa al punto 78 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011

78) 1 C Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq;
Metropolitane in tutto o in parte sotterranee



Campidoglio, Roma



7; 63;

niment
turisti



le

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **D.M. 17 Luglio 2014 (AEROSTAZIONI)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq;

- **D.M. 18 Luglio 2014 (INTERPORTI)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti con superficie superiore a 10.000 mq e alle relative attività affidatarie;

- **D.M. 21 Ottobre 2015 (METROPOLITANE)**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle metropolitane;

NON ESISTONO REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI PER STAZIONI FERROVIARIE E STAZIONI MARITTIME, per cui si possono applicare i Criteri Tecnici Generali di prevenzione incendi (D.M. 11/01/98 e s.m.i. + DM 01/09/21, DM 02/09/21 e DM 03/09/21) oppure si applicano per analogia le sopra riportate RT e/o le seguenti RT

- **DM 12 Febbraio 2009 (UFFICI)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti;

- **DM 11 Luglio 2010 (ATTIVITA' COMMERCIALI)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq;

*Grazie per
l'attenzione*

Domande

???



Esempio 4

ATTIVITA' RICETTIVE «OPEN AIR»



A cura di:

Ing. A CUTTITTA

Ed. Marzo 2026

ATTIVITA' RICETTIVE «OPEN AIR»

Attività compresa al punto 66 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011

66)		Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, resort turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per vacanze con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 10 persone.
1	A	fino a 50 posti letto
2	B	da 51 a 100 posti letto
3	B	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
4	C	oltre 100 posti letto

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Campo di applicazione del Codice

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 9 (saldatura e taglio)• 14 (officine o laboratori per la verniciatura)• da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività produttive ed industriali in genere)• 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e intrattenimento)• 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini) | <ul style="list-style-type: none">• da 67 a 71 (vendita, depositi, aziende, uffici)• 72• 73 (edifici usi terziari)• 75 (autorimesse)• 76 (tipografie, litografie)• 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione) |
|--|---|

• **D.M. 28 Febbraio 2014 (RT)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Circolare del Ministero dell'Interno prot. 0011002 del 12.09.2014

Chiarimenti e indirizzi applicativi del Decreto 28 febbraio 2014

NO

*Grazie per
l'attenzione*

Domande ???



Esempio 5

ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE VEICOLI



A cura di:

Ing. A CUTTITTA

Ed. Marzo 2026

ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE VEICOLI

Attività compresa al punto 55 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 51/2013

55)			Attività di demolizioni di veicoli e similari e di rifiuti depositi, di superficie superiore a 3.000 mq
	1	B	fino a 5.000 mq
	2	C	oltre 5.000 mq

Campo di applicazione dell'attività

- 9 (saldatura e taglio)
- 14 (officine o laboratori di manutenzione)
- da 19 a 40 (attività industriali in genere)
- da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività industriali in genere)
- 66 (esclusione delle strutture turistico-ricreative aperte e dei rifugi alpini)

- da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende, uffici)
- 72
- 73 (edifici usi terziari)
- 75 (autorimesse)
- 76 (tipografie, litografie)
- 77 (limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione)

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **D.M. 01 Luglio 2014 (RT)**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizione di veicoli con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;



*Grazie per
l'attenzione*

Domande???



Esempio 6

DEPOSITI DI RIFIUTI



A cura di:
Ing. A CUTTITTA
Ed. Ottobre 2025



DEPOSITI DI RIFIUTI

L'Attività **NON** è ricompresa nell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011

NO



Solo le attività soggette possono ricadere nel campo di applicazione del codice

Campo di applicazione del codice

- S
 - S
 - C
 - C
 - C
 - C
- 7; 63;
nimento
turistico



PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **D.M. 26 Luglio 2022 (STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI)**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq .

COME IN TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE, SI DEVE REDIGERE UN DVR (Documento Valutazione dei Rischi) CHE RICHIEDA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.

Si applica la norma tecnica di cui al suddetto decreto solo se l'attività è valutata a rischio incendio elevato (art.3 comma 1 del D.M. 21 Settembre 2021)

SI

*Grazie per
l'attenzione*

Domande???



Istanza di valutazione dei progetti

Allegato I al D.M. 07/08/2012

ALLEGATO I-A - Documentazione tecnica allegata all'istanza relativa ad attività *non regolate* da specifiche disposizioni antincendio e *non ricadenti* nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi:

A.1 RELAZIONE TECNICA, da cui si evidenzi:

1. Individuazione dei pericoli di incendio
2. Descrizione delle condizioni ambientali
3. Valutazione qualitativa del rischio incendio
4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
5. Gestione dell'emergenza

A.2 ELABORATI GRAFICI, comprendenti:

- a. Planimetria generale in scala da 1:200 a 1:200 dell'insediamento
- b. Piante in scala da 1:50 a 1:200 dell'edificio o locale dell'attività
- c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata

GRANDI STAZIONI

FERROVIARIE E MARITTIME

Attività 78.1.C

al momento nessuna RT o RTV e quindi

"norme analoghe" oppure D.Lgs.81/08 +

DM 01/09/21, DM 02/09/22, e DM 03/09/22

Istanza di valutazione dei progetti

Allegato I al D.M. 07/08/2012

ALLEGATO I-B - Documentazione tecnica allegata all'istanza relativa ad attività *non regolate* da specifiche disposizioni antincendio e *ricadenti* nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi:

DEPOSITI MATERIALI

A.1 RELAZIONE TECNICA, redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 03/08/2015 e dal D.M. 12/04/2019 (Applicazione Codice di Prevenzione Incendi – RTO)
**Attività 70.1.B / 70.2.C
nessuna RT o RTV e quindi
si applica il codice (RTO)**

A.2 ELABORATI GRAFICI, comprendenti:

- a. Planimetria generale in scala da 1:2000 a 1:200 dell'insediamento
- b. Piante in scala da 1:50 a 1:200 dell'edificio o locale dell'attività
- c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata

Istanza di valutazione dei progetti

Allegato I al D.M. 07/08/2012

ALLEGATO II-A - Documentazione tecnica allegata all'istanza relativa ad attività **regolate** da specifiche disposizioni antincendio e **non ricadenti** nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi:

ATTIVITA' RICETTIVE "OPEN AIR"

B.1 **Attività 66.1.A / 66.2.B / 66.3.C**
DM 28/02/2014 (RT)
Elaborazione tecnica, che può limitarsi a dimostrare l'osservanza puntuale delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi (RT)

Attività 55.1.B / 55.2.C

B.2 **DM 01/07/2014 (RT)**
Elaborati grafici comprendenti i medesimi

IMPIANTI FISSI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Attività 13.1.A / 13.2.B / 13.3.C / 13.4.C

DM 31/07/1934

Istanza di valutazione dei progetti

Allegato I al D.M. 07/08/2012

ALLEGATO II-B - Documentazione tecnica allegata all'istanza relativa ad attività *regolate* da specifiche disposizioni antincendio e *ricadenti* nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi:

B.1 RELAZIONE TECNICA che può limitarsi a dimostrare l'osservanza congiunta delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi (RT)

ATTIVITA' COMMERCIALI
Attività 69.1.A/69.2.B/69.3.C
V8 DM 23/11/2018 (RTV)
oppure DM 01/07/2014 (RT)

redatta in conformità a quanto previsto dal DM 03/08/2015
EDIFICI TUTELATI APERTI AL PUBBLICO
e dal DM 12/04/2019 ed alla specifica RTV

Attività 72.1C

(Applicazione Codice di Prevenzione Incendi – RTO + RTV)
V10 DM 10/07/2020 (RTV) ovvero V12 DM 14/10/2021 (RTV)

oppure

B.2 ELABORATI GRAFICI comprendenti i medesimi
DM 20/05/1992 (RT) ovvero DPR 30/06/1995 (RT)
elementi richiesti al punto A.2

Istanza di valutazione dei progetti

Allegato I al D.M. 07/08/2012

ALLEGATO I-C - Documentazione tecnica allegata all'istanza relativa alla modifiche di attività esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio(art.4 comma 6 del DPR 151/2011):

C.1 RELAZIONE TECNICA, che può limitarsi alla sola parte oggetto degli interventi di modifica

C.2 ELABORATI GRAFICI, solo la planimetria generale riguardante l'intero complesso, mentre gli altri elaborati grafici relativi alla sola parte oggetto degli interventi di modifica

STATO NORMATIVO

I Decreti del Settembre 2021

Decreto Controlli

Decreto GSA

Decreto Minicodice

PI Luoghi di
lavoro

STATO NORMATIVO

Fino al 29 Ottobre 2022, il DM 10/03/1998 ha regolamentato, ai sensi dell'art.46 comma 3 del D. Lgs 81/2008, la sicurezza antincendio nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi ed è risultato applicabile alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi limitatamente ai seguenti aspetti:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;**
- b) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;**
- c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;**

Al fine di adeguare le misure antincendio all'evoluzione tecnica e normativa e per rendere più organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, sono stati pubblicati, in sostituzione del DM 10/03/1998, tre decreti specifici, in modo da renderne più semplice la consultazione e l'aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 comma 3 del D. Lgs 81/08 :

DM 01/09/2021 - che tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio - (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. Le disposizioni previste al suo art. 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023)

DM 02/09/2021 - che tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori - (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021)

DM 03/09/2021 - che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro - (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021)

Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

...perché un DM «controlli»?



Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

CONTROLLI DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

**Decreto Ministeriale 01
settembre 2021**

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Definizione di «Manutenzione»

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

Definizione di «Tecnico Manutentore Qualificato»

Art. 1.

Definizioni

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Definizione di «Qualifica»

Art. 1.

Definizioni

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a *standard* definiti;

Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

**Definizione di «Controllo periodico»....frequenza...non ci sono più i SEI
MESI del 10 marzo 1998**

Art. 1.

Definizioni

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

Decreto Controlli (DM 01.09.2021)

DECRETO «Controlli» ALLEGATO I

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004

Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

DECRETO «Controlli» All. II

QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1.

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali;
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;

Orientare i percorsi di formazione per compiti ed attività

Decreto GSA (DM 02.09.2021)

DM 02/09/2021 - Decreto "GSA" (Gestione Sicurezza Antincendio)

Nello specifico, il DM 02/09/2021, oltre a definire in modo chiaro e oggettivo i criteri che qualificano il Formatore/Istruttore in materia antincendio e la relativa formazione cui gli Addetti devono essere sottoposti, aggiorna e definisce quanto previsto per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, nonché specifica nel dettaglio l'organizzazione del Piano delle Emergenze nei luoghi di lavoro.

Esso è composto dai seguenti 8 articoli e 5 allegati:

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

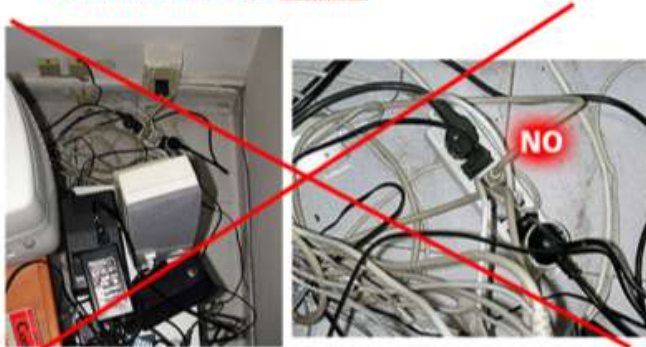
Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

DM 02/09/2021 – Decreto “GSA” . Art.2

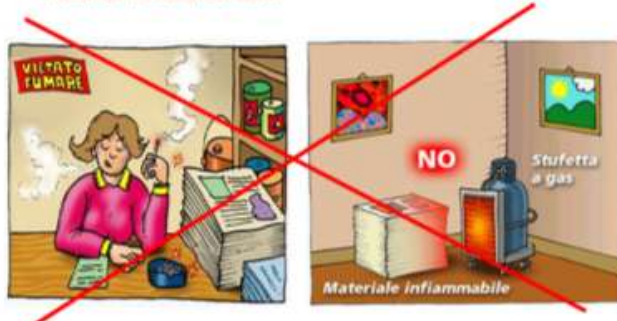
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

In particolare, l'art.2 del DM 02/09/2021 prevede che il Datore di Lavoro adotti le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che fornisce indicazioni precise su come effettuare la Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio, tramite adeguata informazione e formazione antincendio e preparazione all'emergenza (esercitazioni), come previsto dal

IMPIANTI A REGOLA D'ARTE



RISPETTO DEI DIVIETI



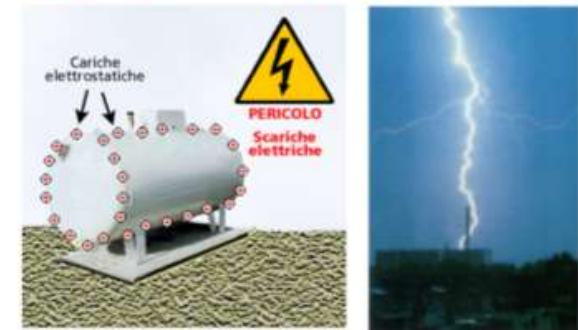
Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili



Ingombro vie d'esodo e uscite di sicurezza



ADOZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA



VENTILAZIONE NEI LOCALI



DM 02/09/2021 - Decreto "GSA" . Art.2

Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Lo stesso articolo prevede che il Datore di Lavoro adotti analogamente le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, secondo i criteri indicati nell'Allegato II, che fornisce indicazioni precise su come effettuare la **Gestione della Sicurezza Antincendio in emergenza**, prevedendo inoltre l'obbligo di predisposizione di un Piano d'Emergenza nei seguenti casi:



Luoghi di lavoro
dove sono occupati
almeno **10**
dipendenti

Luoghi di lavoro aperti al
pubblico con presenza di più di
50 persone, indipendentemente
dal numero dei lavoratori

Luoghi di lavoro che rientrano
nell'Allegato 1 del DPR
151/2011



Poche, semplici, efficaci azioni
sono meglio che una
serie di incarichi complicati

- X valutare la situazione
- X dare l'allarme
- X telefonare ai VVF (n° 115)
- X garantirsi una via di fuga sicura prima di tentare lo spegnimento
- X chiudere le alimentazioni (gas, elettricità, ...)
- X accertarsi che l'edificio venga evacuato

Per attività lavorative a **BASSO RISCHIO** è sufficiente una planimetria con indicazioni schematiche e norme comportamentali



DM 02/09/2021 - Decreto "GSA" . Art.2

Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Lo stesso articolo prevede che il Datore di Lavoro adotti analogamente le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, secondo i criteri indicati nell'Allegato II, che fornisce indicazioni precise su come effettuare la **Gestione della Sicurezza Antincendio in emergenza**, prevedendo inoltre l'obbligo di predisposizione di un Piano d'Emergenza nei seguenti casi:



Luoghi di lavoro
dove sono occupati
almeno **10**
di occupanti

Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza di più di **50 persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori

Luoghi di lavoro che rientrano nell'Allegato 1 del DPR 151/2011



Poche, semplici, efficaci azioni
sono meglio che una
serie di incarichi complicati

- X valutare la situazione
- X dare l'allarme
- X telefonare ai VVF (n° 115)
- X garantirsi una via di fuga sicura prima di tentare lo spegnimento
- X chiudere le alimentazioni (gas, elettricità, ...)
- X accertarsi che l'edificio venga evacuato

Una delle principali novità introdotte da questo Decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano d'emergenza non si valuta più solo in funzione dei *lavoratori presenti*, bensì rispetto anche **al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività**.

è sufficiente una planimetria con indicazioni schematiche e norme comportamentali

DM 02/09/2021 - Decreto "GSA" . Art.2

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

All'interno del Piano di Emergenza devono essere riportati i nominativi dei **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze**, che in base ai successivi art.4 e art.5 devono essere formati e aggiornati secondo i criteri previsti dagli Allegati III e IV del decreto.

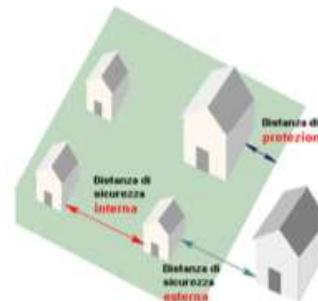
Verifiche periodiche



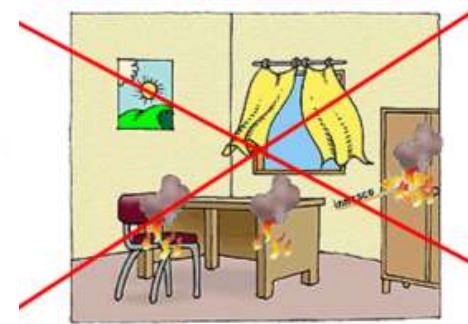
PROTEZIONE ATTIVA: RETE IDRICA ANTINCENDIO



PROTEZIONE PASSIVA: DISTANZE DI SICUREZZA



SCELTA DI MATERIALI INCOMBUSTIBILI



PROTEZIONE ATTIVA: ESTINTORI



PROTEZIONE ATTIVA: IDRANTI E NASPI



PROTEZIONE PASSIVA: MURI E PORTE REI

Resistenza strutturale	R	attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco	
Ermeticità (tenuta)	E	attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre, in sottoposte all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco	
Isolamento termico	I	attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore	



DM 02/09/2021 - Decreto "GSA" . Art.5

Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Secondo lo stesso art.2, all'interno del Piano di Emergenza devono essere riportati i nominativi dei **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze**, che in base ai successivi art.4 e art.5 devono essere formati e aggiornati secondo i criteri previsti dagli Allegati III e IV del decreto.

CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da rischio alto

a Livello 3

Da rischio medio

a Livello 2

Da rischio basso

a Livello 1

SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Parti teoriche

Sì:

- in presenza,
- in videoconferenza (FAD sincrona),
- ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

Parti pratiche

Sì: in presenza

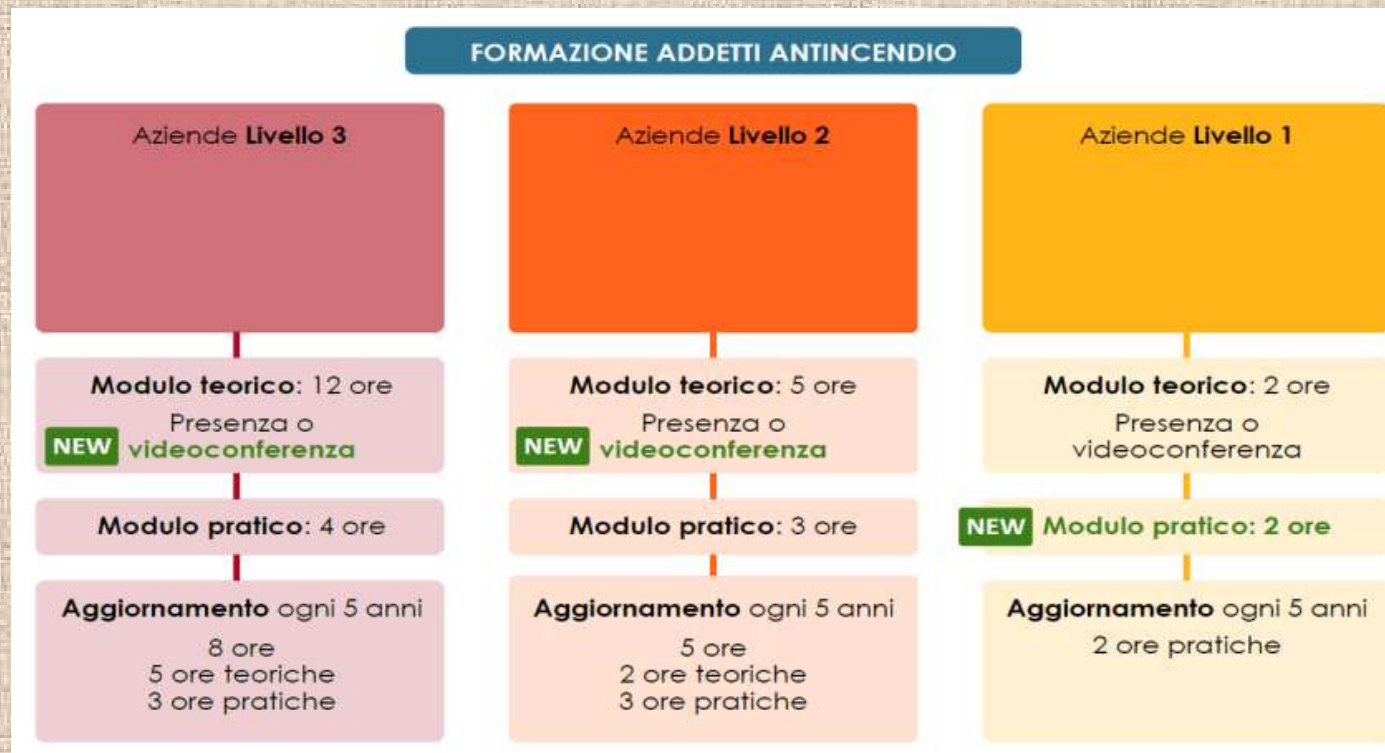
NO: e-Learning

Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)

DM 02/09/2021 – Decreto “GSA” . Art.5

Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III



Decreto MiniCodice (DM 03.09.2021)

CAMPO DI APPLICAZIONE

NON soggette ai controlli di prevenzione incendi
(non ricomprese nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011)

NON dotati di specifica regola tecnica verticale

Avente tutti i seguenti requisiti aggiuntivi

- *affollamento complessivo ≤ 100 persone*
- *superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$*
- *piani posizionati a quota compresa tra -5 m e +24 m*
- *assenza di materiali combustibili o sostanze pericolose in quantità significative*
- *non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio*

Decreto MiniCodice (DM 03.09.2021)

VERIFICA REQUISITI AGGIUNTIVI

Elementi noti ed in generale non modificabili. Sono elementi di facile acquisizione

L'analisi dei rischi specifici legato a sostanze / materiali / lavorazioni è un processo più complesso in quanto non ci sono parametri di riferimento.

Requisiti aggiuntivi
a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
b) superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
c) piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m
d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significativa
e) non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
f) non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Decreto MiniCodice (DM 03.09.2021)



DOMANDE?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

